SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2399-A

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE BELLONI)

Comunicata alla Presidenza il 3 febbraio 1996

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 572, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e, *ad interim*, Ministro di grazia e giustizia

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro della difesa

e col Ministro del bilancio e della programmazione economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GENNAIO 1996

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Pareri:

- della 1ª Commissione permanente ..... » 7
- della 5ª Commissione permanente ..... » 8

Emendamenti proposti dalla Commissione al testo del decreto-legge ..... » 9

Disegno di legge ..... » 12

Testo del decreto-legge ..... » 13

ONOREVOLI SENATORI. – Nella seduta del 1° febbraio 1996, la 2ª Commissione permanente (Giustizia) ha approvato in sede referente il presente disegno di legge, con vari emendamenti, di seguito illustrati, conferendo mandato al relatore di riferire in Aula proponendone l'approvazione.

Si tratta, infatti, di un provvedimento di estrema importanza, che persegue tre scopi ben precisi:

1) l'incremento della pianta organica del ruolo degli agenti;

2) la individuazione di misure straordinarie, a carattere temporaneo, atte a realizzare la copertura di tutte le vacanze organiche;

3) l'introduzione di modalità per il passaggio del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati al Corpo di polizia penitenziaria.

Il Governo ebbe a determinarsi al ricorso alla decretazione d'urgenza muovendo dal rilievo che il Corpo di polizia penitenziaria, in applicazione del comma 3 dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, dovrà svolgere, nel 1996, il servizio di traduzione dei detenuti e degli internati, cui attualmente sono preposte l'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato.

Tale servizio si aggiunge a quello dei piantonamenti dei detenuti ricoverati in luoghi esterni di cura e a quelli di connesse traduzioni, già svolti dal Corpo di polizia penitenziaria sin dal 1991.

Inoltre, numerosi istituti penitenziari di nuova costruzione sono da tempo pronti ad essere impegnati, ma la carenza di personale ne ha finora impedito l'utilizzazione, nonostante la popolazione carceraria abbia ormai toccato le 54.000 unità, con una situazione pressochè drammatica in molti istituti.

Ciò integrava, all'evidenza, i presupposti di necessità ed urgenza che determinarono il Governo nella direzione di cui si è detto.

Nel merito, il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce l'incremento di 1.400 unità nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.

La Commissione ha ritenuto, all'unanimità, di accogliere l'emendamento proposto dal relatore, aggiungendo in fine le parole: «e duecento unità di personale femminile».

La Commissione, conseguentemente, ha emendato anche il comma 2, che dispone che alla copertura dei posti portati in aumento di organico si provveda prioritariamente mediante l'assunzione del personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio nel Corpo di polizia penitenziaria e, nella misura del 50 per cento, con assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, aggiungendo, dopo le parole: «dotazione organica», le seguenti: «del personale maschile».

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede il reperimento, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal comma 2 e ai fini della copertura dei posti disponibili, di personale che abbia già svolto il servizio di ausiliario nell'Arma dei carabinieri o nelle altre Forze di polizia. Prevede, inoltre, la durata del corso di formazione, per tale personale, in un mese, con possibilità di differimento in un tempo massimo di diciotto mesi.

Il comma 4 consente di coprire le preesistenti vacanze organiche, anche prescindendo dal rapporto tra i singoli ruoli e, comunque, nel limite dell'organico complessivo. La Commissione ha emendato anche questo comma aggiungendo, dopo le parole «per le assunzioni» le seguenti: «di personale maschile» e dopo le parole «le assun-

zioni del personale» le seguenti: «maschile e femminile».

Il comma 5 salvaguarda le posizioni degli idonei di precedenti pubblici concorsi per allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria e dispone, nel caso in cui permangano vacanze, l'assunzione di volontari delle Forze armate congedati senza demerito e, successivamente, degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia. Fa salve, inoltre, le procedure concorsuali in atto e le eventuali riammissioni in servizio su istanza degli interessati.

Il comma 6 prevede un decreto interministeriale che stabilisca le modalità di presentazione delle domande, quelle di formazione delle graduatorie e la costituzione di una Commissione per i relativi accertamenti. Ciò risponde all'esigenza di lasciare alla disciplina secondaria la regolamentazione degli aspetti attuativi che, tra l'altro, coinvolgono più amministrazioni. Esso è stato emendato dalla Commissione sostituendo le parole: «30 gennaio 1996», con le seguenti: «20 febbraio 1996» per andare incontro ad esigenze di ordine pratico manifestate dall'Amministrazione competente.

Il comma 7, data la straordinarietà e l'urgenza delle misure adottate, prevede la possibilità di svolgere i relativi corsi di formazione del personale avvalendosi anche delle strutture e del personale delle altre Forze di polizia, compatibilmente con le rispettive esigenze funzionali, garantite da un apposito provvedimento interministeriale. Al fine di completare l'organico femminile del Corpo di polizia penitenziaria, elevato di duecento unità dall'emendamento proposto dalla Commissione al comma 1, il successivo comma 8 dispone che l'Amministrazione penitenziaria possa esercitare, sino al 31 dicembre 1996, le facoltà previste dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 16 ottobre 1991, n. 321. Prevede, inoltre, che le idonee dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, possano essere assunte, purchè non abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data di entrata in vigore del presente decreto, e siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria. Anche questo articolo è stato emendato dalla Commissione aggiungendo, alla fine del primo periodo, le parole: «come determinato ai sensi del precedente comma 1» e alla fine del secondo periodo le seguenti: «alla copertura dei posti di personale femminile ulteriormente disponibili dopo le predette assunzioni si provvede ai sensi dei precedenti commi 4 e 5» (emendamenti del relatore).

Con riferimento al comma 9, va ricordato che si sono verificate nella pratica gravi disfunzioni derivanti da erronee interpretazioni della normativa di settore circa il servizio mensa da parte del personale civile che, in qualche occasione, ha ritenuto che gli debba essere corrisposto, in determinate condizioni di impiego, il pasto gratuito.

Appare dunque necessario che con questo provvedimento si preveda il definitivo chiarimento della portata della norma dell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, al fine di evitare il pericoloso protrarsi delle incertezze applicative e delle aspettative da parte del personale, convinto che la fruizione del servizio mensa non debba in alcun modo discostarsi da quello previsto ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 203, per le Forze di polizia, e, quindi, per la polizia penitenziaria e per il solo personale che sia equiparato, nel trattamento giuridico e nelle condizioni di lavoro, alle Forze di polizia.

Il comma 10 si riferisce ai problemi sollevati dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, che prevede l'istituzione di asili nido a favore dei figli del personale dell'Amministrazione penitenziaria.

Anche questo comma è stato emendato dalla Commissione accogliendo il relativo emendamento del relatore, sostituendo le parole: «l'Amministrazione penitenziaria può» con le seguenti: «l'Amministrazione penitenziaria e l'Ufficio centrale per la giustizia minorile possono».

Era necessario che nel provvedimento si prevedesse che in luogo della realizzazione di strutture proprie, delle quali l'Ammini-

strazione, nell'ambito della propria responsabilità gestionale, ritenga del tutto antieconomico sostenere i costi di istituzione e di finanziamento, si possa fare ricorso anche a forme di convenzionamento con organismi pubblici, ferma restando l'individuazione degli aventi diritto con le procedure previste dall'articolo 19 della legge 16 ottobre 1991, n. 321. Mentre in alcune specifiche e del tutto particolari realtà penitenziarie, come quelle che si rinvengono nelle isole, soprattutto di Pianosa e di Gorgona, nelle quali l'Amministrazione penitenziaria deve sopperire praticamente ad ogni esigenza dei residenti, è assolutamente necessario provvedere alla istituzione e gestione di proprie strutture, sopportandone permanentemente tutti i relativi costi di funzionamento, negli altri casi, la collocazione degli istituti in ambiti cittadini provvisti di tutti i servizi rende vantaggioso, anche per la sua intrinseca flessibilità, il ricorso a convenzionamenti di durata annuale che facciano riferimento alle sole effettive esigenze di ciascun esercizio.

L'articolo 2, comma 1, pone rimedio ad un erroneo riferimento normativo contenuto nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in tema di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.

Si tratta di una norma nuova – che riguarda comunque il personale di polizia penitenziaria – necessaria per evitare un eventuale (ed inutile) contenzioso fondato sull'erroneo rinvio contenuto nell'articolo 8 del citato decreto legislativo.

Il comma 2 è finalizzato a coordinare e scandire la fase propedeutica del passaggio della competenza nei servizi di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria. Questo comma è stato emendato dalla Commissione sostituendo le parole: «entro il mese di dicembre 1995» con le parole: «entro il mese di febbraio 1996» per ragioni di coordinamento.

La Commissione non ha ritenuto di accogliere gli emendamenti tesi a fissare un termine per il completamento della graduale cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo della polizia penitenziaria. Questo perchè si tratta di un passaggio estremamente delicato che richiede tempi tecnici non valutabili al momento, onde assicurare e far sì che il Corpo di polizia penitenziaria possa svolgere domani e per intero tale servizio, con lo stesso livello di professionalità e di sicurezza con cui viene oggi svolto dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato.

Si deve ricordare che tale servizio richiede personale altamente qualificato ed eccezionali misure di sicurezza, che possono essere assicurate solo da supporti logistici di cui al momento attuale il Corpo di polizia penitenziaria non dispone.

Di qui la necessità della gradualità nel passaggio e di non fissare un termine ultimo per il completamento di tale complessa operazione.

Dopo l'articolo 2, la Commissione propone di introdurre un articolo 2-*bis*, avendo approvato il relativo emendamento del relatore. Con esso si stabilisce che «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 26 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, per il personale proveniente dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dal 1° gennaio 1996 al personale dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile è attribuito il medesimo trattamento giuridico ed economico spettante, per le corrispondenti qualifiche, al personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria».

La Commissione propone di aggiungere un ulteriore articolo, il 2-*ter*, il quale prevede che:

«1. La realizzazione delle opere di ampliamento e ristrutturazione, finalizzata alla predisposizione negli istituti penitenziari delle strutture e relativi servizi necessari ad assicurare l'alloggiamento del personale e il ricovero degli automezzi adibiti alle traduzioni e piantonamenti dei detenuti, è demandata al Ministero di grazia e giustizia, che è autorizzato ad avvalersi del personale tecnico assunto ai sensi dell'articolo 36

della legge 15 dicembre 1990, n. 395, fino al 31 dicembre 1997.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998».

Si è trattato di un emendamento teso ad assicurare, attraverso il potenziamento delle strutture, il miglioramento del servizio cui è preposto il Corpo della polizia penitenziaria.

L'articolo 3 prevede la copertura finanziaria.

Anche questo è stato opportunamente emendato dalla Commissione, approvando l'emendamento del relatore in forza del quale, dopo la parola: «valutato» sono state aggiunte le seguenti: «quanto all'assunzione del personale maschile», nonchè aggiungendo alla fine dello stesso comma le seguenti ulteriori parole: «All'ulteriore onere derivante dall'assunzione del personale femminile, valutato in lire 1.764 milioni per l'anno 1996, e in lire 9.189 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-98, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

Infine, all'articolo 3 sono stati approvati altri due emendamenti proposti dal relatore, attraverso i quali si è assicurata la copertura finanziaria del disegno di legge sottoposto all'approvazione dell'Aula.

Il provvedimento in esame recupera senz'altro al servizio di istituto finalizzato alla prevenzione e repressione del crimine un gran numero di appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo di polizia di Stato, attualmente impegnati in quel servizio di traduzione dei detenuti e degli internati, di cui si è detto.

Di ciò si gioverà naturalmente la collettività.

È, però, qui da sottolineare come il sistema della traduzione dei detenuti, degli internati e dei collaboratori di giustizia (per questi ultimi forse è più opportuno parlare di scorta), abbia fatto largamente il suo tempo.

È giunto il momento di introdurre l'informatica al servizio della giustizia, consentendo di poter interrogare imputati detenuti, internati e collaboratori di giustizia mediante teleconferenze, evitando così dispendio di mezzi e di uomini ed i gravi rischi connessi alle traduzioni.

L'introduzione delle teleconferenze consentirebbe di accelerare l'*iter* dei processi, in quanto renderebbero possibile lo svolgimento contemporaneo di più processi. Non si dimentichi che oggi, un detenuto che sia coinvolto in due processi a Milano e a Palermo, recandosi di persona in una delle due sedi giudiziarie, costringe l'altra a far slittare i tempi di celebrazione del processo ivi incardinato.

Con la teleconferenza, il detenuto potrà essere nella stessa giornata, o in giorni alterni, interrogato sia nell'uno che nell'altro processo.

Ci sarà, è vero, il problema dell'assistenza della difesa. Ma non si ritiene che si tratti di un problema insormontabile.

Si troverà, anche ad esso, l'opportuno rimedio, perchè nulla vieta che il difensore stia nell'aula dove si celebra il processo e che, con opportuni accorgimenti, possa di lì, e con la dovuta riservatezza, conferire con il proprio assistito quando e come voglia, durante il dibattimento.

Insomma, è tempo che l'informatica venga messa più proficuamente al servizio dell'Amministrazione della giustizia e della collettività.

Questo è l'auspicio del relatore e della Commissione.

BELLONI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DE MARTINO Guido)

17 gennaio 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: ROCCHI)

16 gennaio 1996

La Commissione, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta nel presupposto che le assunzioni previste dal comma 8 dell'articolo 1 abbiano luogo nei limiti dei posti in organico.

su emendamenti al testo del decreto-legge

(Estensore: CHERCHI)

24 gennaio 1996

La Commissione esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 1.3, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.0.1, 1.0.2, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 3.2, 3.4, 3.5 e 6.1 su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Formula inoltre parere di nulla osta sull'emendamento 1.2 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che esso non determini il superamento del numero di assunzioni previsto dal testo del decreto-legge.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «e di duecento unità di personale femminile».

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dotazione organica» *inserire le seguenti:* «del personale maschile»;

al comma 4, dopo le parole: «per le assunzioni» *inserire le seguenti:* «di personale maschile»; *e dopo le parole:* «le assunzioni del personale» *inserire le seguenti:* «maschile e femminile»;

al comma 8, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «come determinato ai sensi del 1»;

e aggiungere in fine il seguente periodo: «Alla copertura di posti di personale femminile ulteriormente disponibili dopo le predette assunzioni si provvede ai sensi dei commi 4 e 5».

1.1a

Al comma 6, sostituire le parole: «30 gennaio 1996» *con le seguenti:* «20 febbraio 1996».

1.2a

Al comma 7, sostituire le parole da: «si svolgano» *sino alla fine con le seguenti:* «che non possono essere svolti presso le scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile si svolgano presso strutture di altre Forze di polizia, compatibilmente con le esigenze funzionali e ferme le responsabilità rispettive di ciascuna Amministrazione».

1.12

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Le disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, devono essere interpretate nel senso che sono a carico dell'Amministrazione penitenziaria le spese inerenti l'istituzione e il funzionamento, ivi compresa la fruizione dei generi alimentari del servizio mensa al personale dell'Amministrazione penitenziaria, dei ruoli amministrativi, tecnici e sanitari. All'onere, valutato in lire 60 milioni annui si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

1.17

Al comma 10, sostituire le parole: «l'Amministrazione penitenziaria può» *con le seguenti:* «l'Amministrazione penitenziaria e l'Ufficio centrale per la giustizia minorile possono».

1.3a

Art. 2.

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Nell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le parole "al comma 6" sono sostituire dalla seguenti "al comma 5"».

2.1

Al comma 2, sostituire la parola: «decreto» *con le seguenti:* «uno o più decreti» *e le parole:* «da emanarsi entro il mese di dicembre 1995» *con le seguenti:* «il primo dei quali da emanarsi entro il mese di febbraio 1996 e l'ultimo entro il 31 dicembre 1996».

2.1a

*Dopo l'***articolo 2**, *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Disposizioni concernenti il personale dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 26 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, per il personale proveniente dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dal 1° gennaio 1996 al personale dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile è attribuito il medesimo trattamento giuridico ed economico spettante, per le corrispondenti qualifiche, al personale civile del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.»

2.0.1a

*Dopo l'***articolo 2**, *inserire il seguente:*

«Art. 2-*ter*.

(Opere finalizzate alla predisposizione di strutture e servizi connessi alle traduzioni e ai piantonamenti di detenuti)

1. La realizzazione delle opere di ampliamento e ristrutturazione, finalizzata alla predisposizione negli istituti penitenziari delle strutture e relativi servizi necessari ad assicurare l'alloggiamento del personale e il

ricovero degli automezzi adibiti alle traduzioni e ai piantonamenti dei detenuti, è demandata al Ministero di grazia e giustizia che è autorizzato ad avvalersi del personale tecnico assunto ai sensi dell'articolo 36 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, fino al 31 dicembre 1997.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998».

2.0.2a

Art. 3.

Al comma 1, dopo la parola: «valutato» *inserire le seguenti:* «, quanto all'assunzione del personale maschile», *e aggiungere in fine il seguente periodo:* «All'ulteriore onere derivante dall'assunzione del personale femminile, valutato in lire 1.764 milioni per l'anno 1996 e in lire 9.189 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

3.1a

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 2-*bis*, valutato in lire 123 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

3.2a

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 2-*ter* valutato in lire 110.537.000 per l'anno 1996 e lire 378.985.000 per l'anno 1997 si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

1-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 dell'articolo 2-*ter* pari a lire 27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

3.3a

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 572, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 luglio 1995, n. 269, 1° settembre 1995, n. 369, e 30 ottobre 1995, n. 456.

Decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 572, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 1 del 2 gennaio 1996.*

Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di aumentare l'organico del Corpo di polizia penitenziaria, di istituire mense ed asili nido per i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria e di stabilire modalità per la graduale cessione del servizio di traduzione dei detenuti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, *ad interim*, Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Interventi concernenti il Corpo di polizia penitenziaria)

1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria stabilito dalla tabella *A* allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, è aumentato nel ruolo degli agenti e degli assistenti di millequattrocento unità di personale maschile.

2. Alla copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede, prioritariamente, mediante assunzione del personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio nel Corpo di polizia penitenziaria in applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, e successive modificazioni, sempre che abbia prestato lodevole servizio. Per i restanti posti si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assun-

zione nel Corpo di polizia penitenziaria. Si applicano i commi 3 e 5 per quanto riguarda il termine di presentazione della domanda, la verifica dei requisiti necessari, la nomina, l'immissione in ruolo ed il corso di formazione.

3. Per i posti restanti dopo l'applicazione del comma 2 si provvede mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermità, che ne facciano domanda ai sensi del decreto interministeriale di cui al comma 6. Gli interessati, a seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova per un periodo di sei mesi e successivamente immessi nel ruolo degli agenti, purchè abbiano prestato lodevole servizio. Il corso di formazione per tale personale ha la durata di un mese e può essere svolto entro diciotto mesi dall'assunzione.

4. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3 per le assunzioni di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 1997 le assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella *A* allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, così come modificata dal comma 1, e comunque non oltre il limite delle vacanze esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alla predetta tabella. Le conseguenti eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.

5. Alla copertura dei posti disponibili a norma del comma 4 si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei in precedenti concorsi e, se permangono vacanze, mediante assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, e successivamente mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia. I periodi di tempo previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti ad un quarto fino al 31 dicembre 1997. Sono comunque fatte salve le procedure già avviate per il reclutamento di agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, le procedure concorsuali già in atto, nonchè le procedure per le riammissioni in servizio ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

6. Ai fini delle assunzioni a norma dei commi 2, 3 e 5 sono formate distinte graduatorie secondo i criteri stabiliti da un decreto interministeriale da emanarsi entro il 30 gennaio 1996, d'intesa tra il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande ed è costituita presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria un'apposita commissione per gli accertamenti psicofisici.

7. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e, rispettivamente, con il Ministro delle finanze o della difesa, può disporre, con proprio decreto, che i corsi di formazione previsti dal presente articolo si svolgano presso strutture e con per-

sonale delle altre Forze di polizia, compatibilmente con le esigenze funzionali di ciascuna Amministrazione.

8. Le facoltà riconosciute all'Amministrazione penitenziaria dall'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono esercitabili sino al 31 dicembre 1996, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria. Le idonee dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, possono essere assunte, purchè non abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.

9. Fermo quanto disposto dall'articolo 19, commi 2 e 3, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, devono essere interpretate nel senso che sono a carico dell'Amministrazione penitenziaria soltanto gli oneri finanziari derivanti dalla istituzione, dal funzionamento e dalla gestione della mensa di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria. Le spese per la somministrazione dei generi alimentari fanno carico al personale che usufruisce del servizio di mensa.

10. In luogo dell'istituzione di asili nido per i figli dei propri dipendenti, l'Amministrazione penitenziaria può stipulare apposite convenzioni per utilizzare asili nido di strutture pubbliche o private, sempre che risulti conveniente e non ricorrano specifiche esigenze determinate da particolari situazioni territoriali.

Articolo 2.

(Disposizione sull'inquadramento del personale di polizia penitenziaria e sulle modalità di traduzione dei detenuti)

1. Nell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole: «a norma dell'articolo 2,» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 7,».

2. Le modalità per la graduale cessione del servizio di traduzioni dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo della polizia penitenziaria, da attuarsi progressivamente a decorrere dal 1° aprile 1996, sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, da emanarsi entro il mese di dicembre 1995.

Articolo 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 21.391 milioni per l'anno 1995, in lire 55.333 milioni per l'anno finanziario 1996 e in lire 54.933 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello

stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1995.

SCÀLFARO

DINI - CORONAS - CORCIONE - MASERA

Visto, *il Guardasigilli*: DINI